

Roma, 28 Luglio 1976

3

Div. XVII Sez. III  
Prot. N. 5179027/A.2/42

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI

OGGETTO: Atti formali di concessioni demaniali marittime - Spese  
di copia, carta bollata, registrazione etc.

CIRCOLARE N. 164

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo

Com'è noto, la legge 27 dicembre 1975, n. 790, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 23 gennaio 1976 detta norme integrative al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Tale legge n. 790 nel confermare che le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti, comprese le spese di registrazione, sono a carico dei contraenti con l'Amministrazione dello Stato ha stabilito tuttavia una nuova disciplina per la loro gestione, riconducendola nell'ambito del bilancio statale, e fissa altresì anche alcune tariffe (spese di copia). Essendo la legge citata modificativa come sopra accennato della legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato che disciplina principalmente i contratti di diritto privato, sono sorte di conseguenza alcune perplessità circa l'ambito di applicazione della medesima ed in particolare in ordine alla sua estensibilità alle concessioni demaniali marittime.

La questione ha pertanto formato oggetto di attenta esaminazione da parte di questo Ministero che, acquisito anche il parere dei competenti Organi di Controllo non ritiene che la legge in parola possa applicarsi alle concessioni demaniali marittime che, sono infatti negozi giuridici di diritto pubblico e per le quali quindi non sono operative le formalità prescritte per i contratti di diritto privato nella P.A. dalla legge e dal regolamento di contabilità ai cui sopra è cenno.

Non appare dubbia, invero, la natura giuridica dell'atto di concessione, che è sempre atto di impero, anche quando assuma la forma di concessione contratto: anche in questa ipotesi (concessione-con

..//..

tratto) la concessione è fondamentalmente un negozio giuridico di diritto pubblico non solo nel suo aspetto concessorio, ma anche in quello contrattuale e ciò perché l'interesse pubblico, ha, anche nell'aspetto contrattuale ed in tutto il periodo di durata della concessione, rilievo decisivo.

Non si applica, pertanto, la legge n.790 agli atti di concessione amministrativa che sono, come è noto, soggetti solamente alle disposizioni che li riguardano (art.823 c.c.) e ricadono, quindi, entro l'ambito normativo della contabilità di Stato, solo nell'ipotesi di espresso rinvio a questa disciplina.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO  
F.to: Gioia

Per copia conforme  
IL PRIMO DIRIGENTE

*sp. Mancini*

MOS/ro.